

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**Il Tribunale Ordinario di P A D O V A - Sezione Civile e Fallimentare  
in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente**

**“In Die”  
L.G. n.  
64/2025**

**S E N T E N Z A  
n. 91/2025**

*...omissis...*

**Dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **SVILUPPO ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Padova (PD), piazza Giacomo Zanellato, 5, cod. fisc. 04576690285, avente ad oggetto la compravendita, valorizzazione, locazione e costruzione di beni immobili propri, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico De Franceschi Giovanni, nato a Camposampiero (PD) il 05/09/1956, residente a Cadoneghe (PD) via Vivaldi, 30;

**nomina** il **dott. Giovanni Giuseppe Amenduni** Giudice Delegato per la procedura;

**nomina** il **dott. Carlo Saccaro** Curatore, cod. fisc. SCCCRL59A30C743T, con studio in Padova, via Trieste nr. 32, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

*...omissis...*

**ordina** al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce** il giorno **28.11.2025** alle ore **10.20** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna** il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

*...omissis...*

Padova li 05.06.2025

Il Presidente f.to Dott.ssa. Caterina Santinello

Il Giudice est. f.to Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

Il Direttore f.to Dott. Piero Tampoia

Sentenza depositata in Cancelleria il 11.06.2025

Il Direttore f.to Dott. Piero Tampoia

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera, essendo ammessa la prenotazione a debito, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Padova 11.06.2025

Firmato digitalmente

**AVVISO PER IL CURATORE:** si invita, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario.